



ART. 8 – COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI E REGIONALI

- 8.1 Tutte le Associazioni Slow Food dei livelli Regionali e Territoriali promuovono la vita associativa e lo sviluppo dell'attività del volontariato, attraverso la valorizzazione del territorio in cui operano, delle comunità Slow Food e nel pieno rispetto dei principi del buono, pulito e giusto.
- 8.2 Le Associazioni di livello Territoriale si costituiscono su richiesta di un numero di soci persone fisiche non inferiore a 30 (trenta).
- 8.3 La costituzione di un'Associazione Territoriale (anche denominata Condotta), con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo del livello Regionale, se presente.
- 8.4 La costituzione di una nuova Associazione Regionale (o altro ambito territoriale autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale) è deliberata, con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4 lettera b) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di un numero di associazioni Territoriali non inferiore a 3.
- 8.5 Tutti i livelli associativi, Nazionale, Regionale e Territoriale, adottano il presente Statuto.
- 8.6 Ciascun livello associativo è giuridicamente autonomo in merito alle obbligazioni assunte verso i terzi per le quali risponde unicamente con il proprio patrimonio e attraverso i propri responsabili.
- 8.7 La determinazione delle modalità di adesione è specificatamente demandata all'art. 5 dello Statuto e ai regolamenti interni.

ART. 9 – VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

- 9.1 L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci secondo quanto disposto dall'art. 35 del CTS.
- 9.2 L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal CTS.



- 9.3 I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CTS sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 9.4 I volontari sono iscritti in un apposito registro.
- 9.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento dello scopo di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento dei soci secondo quanto previsto dall'art. 36 del CTS.

ART. 10 – SOSTENITORI

- 10.1 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e i soggetti privati che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione, riconoscono un contributo economico, o in natura, o in servizi, libero e volontario.
- 10.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

ART. 11 – ORGANI

11.1 ORGANI DI SLOW FOOD ITALIA APS


Sono organi dell'Associazione di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio Nazionale dei Garanti.

Sono un organo consultivo gli Stati Generali della Rete disciplinati dall'art. 20 del presente Statuto.

11.2 ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI

Sono organi delle Associazioni Regionali di direzione politica, di governo e di controllo:

- 
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del Cts.

11.3 ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI

Sono organi delle Associazioni Territoriali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Comitato di Condotta);
- c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del CTS.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 12.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
- 12.2 Ciascun associato ha diritto di voto e lo esprime secondo le modalità previste nel presente articolo.
- 12.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
- 12.4 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 12.5 L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente che la convoca:
 - a) per l'approvazione del bilancio preventivo;
 - b) entro i termini di cui all'art. 22 per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Per le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali, il Bilancio Sociale è previsto laddove ricorrano i requisiti dell'art. 14 del CTS;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti.

- 12.6 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci o dei delegati dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
- 12.7 L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti.
- 12.8 Per le modifiche statutarie e per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'Assemblea vota a maggioranza degli aventi diritto.
- 12.9 Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea vota con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.
- 12.10 Gli amministratori non votano nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità e qualora siano in conflitto di interesse, si applica l'art. 2373 del c.c.
- 12.11 All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, siano essi persone fisiche o enti del Terzo settore.
- 12.12 I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta nei limiti previsti dall'art. 24 comma 3 del CTS.
- 12.13 Per quanto non disposto dal presente Statuto in materia di funzionamento assembleare, l'Assemblea approva regolamento per disciplinare gli aspetti non normati dal presente Statuto.
- 12.14 In particolare, la partecipazione all'Assemblea è disciplinata come segue:
- a) ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD TERRITORIALE
Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Territoriali come identificati nell'art. 5 del presente Statuto. Ogni socio persona fisica (anche tramite delega) e ogni socio ente del Terzo settore e ogni ente non lucrativo (per mezzo del suo Legale rappresentante o suo delegato), ha diritto a un voto.
 - b) ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD REGIONALE
Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Territoriali come identificati nell'art. 5 del presente Statuto.
I soci delle Associazioni Territoriali Slow Food sono rappresentati in Assemblea dai delegati nominati nelle Assemblee territoriali.



Il numero dei delegati è stabilito in base al numero complessivo dei soci secondo i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci e con un criterio proporzionale rispetto al numero dei soci. Ciascun delegato esprime un voto.

Gli altri enti del Terzo settore e gli altri enti non lucrativi, soci dell'Associazione Slow Food Regionale partecipano all'Assemblea tramite il Legale rappresentante o suo delegato. A ciascun ente è attribuito un voto.

c) ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE SLOW FOOD NAZIONALE

Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Regionali come identificati all'art. 5 del presente Statuto.

I soci delle Associazioni regionali Slow Food sono rappresentati in Assemblea dai delegati nominati nelle Assemblee regionali.

Il numero dei delegati è stabilito in base al numero complessivo dei soci secondo i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci. Ciascun delegato esprime un voto.

Gli altri enti del Terzo settore, e gli altri enti non lucrativi, soci dell'Associazione Slow Food Nazionale partecipano all'Assemblea tramite il Legale rappresentante o suo delegato. A ciascun ente è attribuito un voto.

12.15 I delegati a rappresentare l'Associazione Territoriale e l'Associazione Regionale, rispettivamente in Assemblea Regionale e Nazionale, restano in carica per il tempo deliberato dalle Assemblee delle Associazioni Slow Food Territoriali e delle Associazioni Slow Food Regionali.

ART. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 ASSEMBLEA DEI SOCI DI SLOW FOOD ITALIA APS

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire la politica associativa a livello nazionale;
- b) approvare le modifiche allo Statuto;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo;

- iii. Revisore Legale dei Conti o società di revisione;
 - iv. Collegio Nazionale dei Garanti.
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione Nazionale;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approvare il bilancio d'esercizio;
 - g) approvare il bilancio sociale, in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14 del Cts;
 - h) approvare il bilancio di previsione;
 - i) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
 - j) approvare il Codice etico;
 - k) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
 - l) fissare le quote associative e i servizi ai soci;
 - m) nominare (eventualmente) e revocare, tra i soci, il Tesoriere cui è delegata la supervisione sulla corretta gestione finanziaria dell'Associazione e degli eventuali enti collegati e soci;
 - n) su istanza del Consiglio Direttivo, disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Regionale e, sentito il Consiglio Direttivo Regionale, la decadenza del Consiglio Direttivo Territoriale responsabile della violazione e nominare un commissario straordinario. In presenza di comprovati requisiti di urgenza, il provvedimento potrà essere assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e, successivamente dovrà essere ratificato con apposita delibera nella prima riunione utile;
 - o) deliberare il regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio nazionale dei Garanti;
 - p) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
 - q) deliberare sull'esclusione degli enti soci;
 - r) acquistare e cedere beni immobili;
 - s) accettare eredità e lasciti testamentari.

13.2 ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI




L'Assemblea ha il compito di:

- a) Definire i programmi delle attività per il livello Regionale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto prevedendo le modifiche necessarie di cui all'art. 23;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo e Revisore legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Cts.
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare il Codice Etico;
- i) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione degli enti soci;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari.

13.3 ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire le iniziative per il livello Territoriale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto sociale prevedendo le modifiche necessarie di cui all'art. 23;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo e Revisore legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Cts.
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Territoriale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

- 
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
 - g) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
 - h) adottare il Codice Etico;
 - i) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
 - j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
 - k) deliberare sull'esclusione dei soci;
 - l) acquistare e cedere beni immobili;
 - m) accettare eredità e lasciti testamentari.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA APS

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 14.2 È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 14.3 È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) membri eletti tra i soci.
- 14.4 Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.
- 14.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno 6 volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
- 14.6 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 14.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
- b) coordinare e promuovere le attività dei soci dei livelli Regionali e Territoriali;
- c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali e i regolamenti di gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) predisporre il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
- f) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
- g) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- h) rapportarsi con Slow Food internazionale, coordinando l'attività nazionale con quella internazionale;
- i) definire le modalità di attuazione delle campagne;
- j) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le società ed enti partecipati;
- k) sottoporre all'Assemblea dei Soci la richiesta motivata di decadenza di organismi territoriali (sentito il Consiglio Direttivo Regionale, se presente) o Regionali;
- l) predisporre interventi (quale a titolo di esempio la convocazione dell'Assemblea dei soci) a livello Regionale e Territoriale, allo scopo di contribuire alla regolare gestione dell'Associazione e/o alla tenuta amministrativa nella piena osservanza delle norme statutarie;
- m) deliberare la decadenza di un dirigente Territoriale, Regionale o Nazionale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- n) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;

- o) nominare e revocare il Direttore Generale disciplinandone compiti ed attribuzioni a mezzo procura notarile;
- p) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- q) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- r) monitorare e tutelare l'uso dei propri marchi e, in caso di violazione della Carta di utilizzo del Marchio, di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne e inibirne l'uso;
- s) convocare e organizzare gli incontri degli Stati Generali della Rete;
- t) convocare e organizzare e favorire incontri, a livello nazionale, tra i livelli Territoriale e Regionale;
- u) coordinare le attività e le iniziative di carattere sovraregionali;
- v) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Bra.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD REGIONALE

- 14.8 Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo di gestione dell'Associazione del livello regionale e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 14.9 È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 14.10 È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di 5 (cinque) cinque ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci.
- 14.11 Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.
- 14.12 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.